



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

12966-21

Composta da:

EMANUELE DI SALVO	- Presidente -	Sent. n. sez. 872/2020
SALVATORE DOVERE		UP - 12/11/2020
ALDO ESPOSITO		R.G.N. 6742/2020
MARIAROSARIA BRUNO		
DANIELA DAWAN	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 16/12/2019 del TRIBUNALE di BELLUNO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio

udito il difensore

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di VENEZIA in difesa di:

(omissis)

Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. Deposita nota spese.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di (omissis) in difesa di:

(omissis)

il quale chiede il rigetto del ricorso deposita nota spese giudiziale.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Il difensore della parte civile (omissis) ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Belluno che ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse concreto all'impugnazione, l'appello da questi proposto contro la sentenza di assoluzione del giudice di pace di Belluno che aveva assolto (omissis) dal reato di cui all'art. 590 cod. pen. con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce l'errata applicazione ed interpretazione degli artt. 576 e 652 cod. proc. pen., ricordando come la questione dell'ammissibilità del ricorso della parte civile avverso sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" sia stata di recente rimessa alla Sezioni Unite della Corte di cassazione.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha più volte affermato, sulla base di argomenti che il Collegio condivide, che sussiste l'interesse processuale della parte civile ad impugnare la decisione di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile nel processo penale dall'art. 576 cod. proc. pen., perché chi intraprende il giudizio civile, dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte, si giova di tale accertamento, trovandosi in una posizione migliore di chi deve cominciare il giudizio *ex novo* (Sez. 2, n. 10638 del 30/01/2020, P.G. c/Enderlin Davide Dome, Rv. 278519; Sez. 4, n. 10114 del 21/11/2019, dep. 2020, Zanini Valter c/Mattioli Gaetano, Rv. 278643; Sez. 5, n. 27318 del 07/03/2019, Marzuoli Luciano c/ Mazzini Alberto, Rv. 276640; Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, P.C. in proc. Addonisio e altro, Rv. 273519).

2.1. Deve darsi atto che, al riguardo, si registra una tesi contraria, sostenuta da un diverso orientamento (Sez. 4, n. 33255 del 09/07/2019, Gancia Enrica Carla c/ Luparello Daniele, Rv. 276598; Sez. 4, n. 25141 del 14/03/2019, Aloï Rita c/ De Toma Giorgio, Rv. 276338; Sez. 4, n. 18781 del 12/03/2019, Comellini

Lara c/ Montaguti Simona, Rv. 275761), secondo cui è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", per mancanza dell'elemento psicologico, trattandosi di un accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. Deve tuttavia rilevarsi che sul tema si sono già pronunziate le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, P.C. in proc. Guerra, Rv. 240815), le quali hanno risolto la questione riconoscendo l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", sebbene priva di efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno, «al fine di ottenere l'affermazione di responsabilità per il fatto illecito perché», come già ricordato, «chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della sua controparte si giova di tale accertamento e si trova in una posizione migliore di chi deve cominciare dall'inizio». In tale prospettiva il diritto all'impugnazione, che è riconosciuto in termini generali alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., «non soffre alcuna limitazione in relazione alla formula di assoluzione, dato che la scelta di esercitare i propri diritti in sede penale implica che la parte abbia la prerogativa di percorrere l'intero itinerario processuale previsto per le impugnazioni a nulla rilevando le limitazioni all'efficacia di giudicato previste dall'art. 652 cod. proc. pen., che non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, ma operano sul piano dell'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile» (cfr. Sez. 5, n. 27318 del 07/03/2019, Marzuoli Luciano, cit.; Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Tola, Rv. 275416; Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, Addonisio, cit.). Viene, altresì, evidenziato che, a seguire la tesi opposta che propone l'inammissibilità, «si costringerebbe la parte civile che intende impugnare la sentenza assolutoria perché il fatto non costituisce reato, a rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto nel processo penale ed a riavviare *ab initio* l'accertamento in sede civile, con grave nocumento anche per i tempi complessivi dell'accertamento giurisdizionale».

2.2. Deve infine rilevarsi che una più recente pronunzia delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 28911 del 28/03/2019, Massaria Federico c/ Papaleo Cristina, Rv. 275953), chiamate a risolvere la diversa questione dell'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza che abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, ha

ribadito i principi affermati dalla sentenza Guerra, affermando che, in base all'art. 576 cod. proc. pen., la parte civile è legittimata all'impugnazione di tutte le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio, senza alcuna distinzione (e, pertanto, anche quelle prive di efficacia di giudicato nel giudizio civile e amministrativo) e senza che alcuna limitazione possa desumersi dalla previsione di cui all'art. 538 cod. proc. pen., stante la natura derogatoria della previsione dell'art. 576 rispetto a quella dell'art. 538 cod. proc. pen. e il diverso ambito applicativo delle due norme, consentendo l'art. 576 cod. proc. pen. alla parte civile di ottenere la condanna al risarcimento dei danni in sede di appello, laddove in primo grado sia mancata la sentenza di condanna. Sotto il profilo della sussistenza dell'interesse a ricorrere, la Corte ha escluso la rilevanza della mancanza di efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen. della sentenza oggetto di impugnazione della parte civile, sulla base della considerazione «che, se lo stesso sistema ha riconosciuto al danneggiato la possibilità di azionare la propria pretesa di carattere civilistico percorrendo, oltre alla via del giudizio civile, anche quella del giudizio penale mediante la costituzione in esso di parte civile, una interpretazione che venisse a ritenere insussistente l'interesse alla impugnazione nel processo penale sol perché sarebbe pur sempre possibile la residua azione civile si tradurrebbe nella sostanziale ripulsa dello stesso congegno normativo e nella indebita "amputazione" di una facoltà riconosciuta dallo stesso legislatore; né può condividersi un ragionamento che, rispetto all'interesse a che, con il mezzo di impugnazione, si possa ottenere un risultato più favorevole rispetto a quello avutosi per effetto della decisione impugnata, privilegi, fino a farla diventare esclusiva, la valutazione di elementi esterni a quelli del raffronto, appunto, tra contenuto della decisione impugnata (che non sia venuta, ovviamente, meno per altre ragioni) e contenuto della decisione che, attraverso l'impugnazione, si intenda perseguire». Ritenendo che la possibilità, per la parte civile, di assicurarsi quegli stessi vantaggi al di fuori del processo penale non possa annullare l'interesse ad ottenerli, ancor prima e in modo processualmente più rapido e conveniente innanzitutto in sede penale, nella sentenza Papaleo è stato ribadito il principio (già affermato dalle Sezioni Unite Guerra) secondo cui, «avendo il danneggiato, con la costituzione di parte civile, inteso trasferire in sede penale l'azione civile di danno, lo stesso ha «interesse ad ottenere nel giudizio penale il massimo di quanto può essergli

riconosciuto», sì che non gli si può negare l'interesse ad impugnare la decisione di proscioglimento anche quando questa manchi, come è nel caso in esame, di efficacia preclusiva»; è stata, inoltre, ritenuta condivisibile la richiamata considerazione secondo cui, «in caso di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, le limitazioni all'efficacia di giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile nel processo penale dall'art. 576 cod. proc. pen., giacché, tra l'altro, ove si ritenesse il contrario, la parte civile che intendesse impugnare la sentenza assolutoria sarebbe costretta a rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto nel processo penale e a riavviare *ab initio* l'accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali (Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Edilscavi, Rv. 275416, e Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, Addonisio, Rv. 273519)».

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Belluno.

#### **P.Q.M.**


Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Belluno.

*Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020.*

Così deciso il 12 novembre 2020

Il Consigliere estensore  
Daniela Dawan

Il Presidente  
Emanuele Di Salvo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 6/4/2021  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Irene Valiando

